

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Sez. XVII civile**

in persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. OMISSIS del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.19 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra

SOCIETÀ

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTO

**OGGETTO: contratti bancari.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Parte attrice deduce l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n. OMISSIS da essa intrattenuto presso l'istituto di credito convenuto, in particolare degli interessi ultralegali, della variazione unilaterale dei tassi, di interessi superiori al tasso soglia, dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute. Con riferimento al contratto di mutuo fondiario rep. n. OMISSIS del 22.11.06 dell'importo di euro 3.700.000,00 deduce l'usura originaria per la previsione di interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/96 e in subordine l'indeterminatezza del tasso contrattuale in virtù della non corretta indicazione dell'ISC, nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici conseguente all'adozione dell'ammortamento alla francese.

Su tale basi propone domanda di accertamento negativo del credito della banca e di condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La banca convenuta eccepisce la genericità e deduce l'infondatezza della domanda, assumendo la legittimità delle pattuizioni contrattuali regolanti i rapporti e la loro corretta applicazione.

Il giudice ha ammesso la CTU contabile richiesta da parte attrice sul solo rapporto di conto corrente e, deposita la relazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

**Sul contratto di mutuo.**

Il contratto oggetto di causa prevede un tasso corrispettivo variabile pari alla data della stipula al 4,80% ed un tasso di mora del 6,80%, a fronte di un tasso soglia del 7,16%.

Parte attrice, premesse considerazioni in diritto sulla rilevanza del tasso di mora ai fini della L. 108/96 e sulla sanzione di nullità che consegue alla pattuizione di interessi usurari, formula una pluralità di contestazioni.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con l'ordinanza della Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att. c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione.

Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.

Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale. Infatti anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici. Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 “contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 18861 del 3 ottobre 2019*

con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”.

Si deve anche escludere che il tasso di mora debba essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, poiché essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.

Ulteriori contestazioni si riferiscono all'incidenza sul tasso effettivo della commissione prevista per l'estinzione anticipata del mutuo ed all'indebita maggiorazione di interessi che sarebbe insita nel sistema di ammortamento a rate costanti (“alla francese”).

La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia, corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.

Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

Sull'ammortamento alla francese parte attrice richiama quei precedenti di merito secondo cui tale sistema di ammortamento, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti, implichi per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto. La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.

Infatti nel caso di ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere  $N$  rate di importo costante  $R$  comprensive di interessi, calcolati al tasso  $I$  e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso  $I$  il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ( $\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$ );
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carluccio, n. 18861 del 3 ottobre 2019*

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

In assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte attrice si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.

L'obbligo, con riferimento alle operazioni di mutuo, di indicazione nel contratto nel valore dell'ISC/TAEG, che include anche la maggiorazione del tasso effettivo rispetto al tasso nominale, è stato introdotto solo con delibera CICR del 4.03.03 in vigore dal 1.10.03; ma si deve escludere che esso sia sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 18861 del 3 ottobre 2019*

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

### **Sul rapporto di conto corrente.**

Il giudice ha sottoposto al consulente d'ufficio il seguente quesito:

Il consulente d'ufficio ha verificato che in nessun caso l'onere complessivo gravante sul correntista (TEG), determinato sulla base delle istruzioni contenute nel quesito, ha superato il limite del tasso soglia previsto dalla L. 108/96; ha quindi proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c oggetto di causa n. OMISSIS utilizzando i tassi, le commissioni di massimo scoperto, le spese, le valute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, e tutte le altre condizioni applicate dalla banca, dopo averne riscontrato la regolare pattuizione per iscritto nel contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti in data 7/6/2006 e nei successivi contratti di affidamento che si sono succeduti a partire dal 15/6/2006.

Il saldo così rideterminato è risultato pari alla data del 31.12.11 ad euro – 99.233,49 a debito del correntista, sostanzialmente coincidente con quello risultante dall'estratto conto rilasciato dalla banca, pari a – euro 99.225,49, il che evidenzia la conformità delle condizioni applicate dalla banca a quelle pattuite per iscritto.

### **Sulle questioni riproposte da parte attrice nella comparsa conclusionale il giudicante osserva quanto segue.**

Sull'usura parte attrice fa riferimento alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte ed alle controdeduzioni proposte dal proprio consulente di parte nel corso delle operazioni di CTU. Ma il consulente di parte fa dichiaratamente riferimento ad una formula di calcolo diversa da quella applicata dalla Banca d'Italia, richiamata dall'art. 2 L. 108/96 per il tramite dei decreti del Ministro del Tesoro. Inoltre non appare corretto confrontare i tassi soglia con dei TAEG calcolati sulla base di criteri non omogenei (ciò si rileva anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, che si vorrebbe includere nel tasso effettivo ma non è considerata nella determinazione dei tassi soglia). Sulla necessità dell'utilizzo delle istruzioni della Banca di Italia il giudicante osserva, facendo proprio quanto affermato nella Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016: *“posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria fra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che esserne in principio viziato.”*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 18861 del 3 ottobre 2019

Con riferimento alla dedotta “*usura soggettiva*” (art. 644 comma 3 c.p.), si registra un evidente difetto di allegazione, poiché l’integrazione della fattispecie richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” (art. 644 c.p.) Al riguardo parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista. La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento.

Sulla commissione di massimo scoperto parte attrice argomenta che tale voce, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all’erogazione del credito sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”, trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto ritiene il giudicante che l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consenta alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. L’art. 2 comma 2 del D. L. 78/09 poi chiaramente ne presuppone la legittimità in entrambe le forme, sia quelle di commissione di massimo scoperto in senso stretto sia di commissione di messa a disposizione di fondi, pur prevedendo alcune limitazioni a tutela della clientela, e la giurisprudenza di legittimità, allorché ha dettato i criteri per la valutazione della sua incidenza per il periodo anteriore al 1.01.10 – rilevando l’esigenza di procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016) - ne ha evidentemente riconosciuto, anche in relazione a tale periodo, la legittimità. Nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali.

Infine la contestazione relativa all’omessa rilevazione da parte del CTU dell’inosservanza da parte della banca degli oneri formali previsti per l’esercizio del *ius variandi*, è del tutto generica, non potendosi evincere dalla controdeduzioni della parte quali siano le contestate variazioni in *peius* del tasso di interesse.

Per queste ragioni le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e di CTU, seguono la soccombenza.

### P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando:

rigetta le domande di parte attrice;  
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 8000,00, oltre IVA, CPA, spese generali;

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 18861 del 3 ottobre 2019*  
pone definitivamente e per l'intero a carico della attrice le spese della CTU espletata in corso di causa.

Roma, 1.10.19

IL GIUDICE  
Dott. Vittorio Carlomagno

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS